



**Università
degli Studi
di Palermo**

**AREA ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni
Personale Docente**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

IL RETTORE

- VISTA** la legge 05/02/1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO** il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO** il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il D. Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA** la Legge 15/04/2004 n. 106 “Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico” e il Regolamento attuativo emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;
- VISTO** il D. Lgs 07/03/2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
- VISTA** la Legge 04/11/2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
- VISTO** il D. Lgs 11/04/2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”;
- VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l'art. 24 comma 6 come modificato dall'art 6, comma 8-quinquies del D.L 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. 27/02/2023, n. 49);
- VISTO** il D. Lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” emanato con D.R. n. 1239 del 20/02/2024;
- VISTI** il D.M. 30/10/2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- VISTO** il D.M. 02/05/2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari;
- VISTE** le delibere dei Consigli di Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- VISTA** la delibera n. 05/01 del 18/04/2024, relativa a “Programmazione professori e ricercatori – anno 2024”, con la quale il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, ha approvato, anche, l'avvio delle procedure per la copertura di n. 2 posti di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010;
- RITENUTO** che i posti di cui trattasi rientrano nei limiti di spesa programmati e nell'assegnazione dei punti organico per l'anno 2024.

DECRETA



Art. 1

Indizione procedure selettive

Sono indette le procedure selettive relative alla copertura di n. 2 posti di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per i settori e il Dipartimento di cui all'allegato 1, parte integrante del presente bando, per la progressione di carriera dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Alle presenti procedure selettive possono partecipare i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per i settori concorsuali e per le funzioni di cui all'allegato 1.

Non possono partecipare e pertanto saranno esclusi, coloro che, alla data di approvazione della delibera del Dipartimento di richiesta di copertura di posizioni, adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la suddetta delibera, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b, Legge 240/2010 e dell'art. 9 comma 4 del vigente *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”*;

I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unipa/>

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando l'Università di Palermo tra gli enti oppure il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'applicazione informatica consente di salvare la documentazione inserita in modalità bozza, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda.



La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail al momento di presentazione della domanda.

Una volta compilata la domanda ed inseriti tutti gli allegati, il candidato dovrà assicurarsi di aver premuto il tasto "presenta". Il perfezionamento della candidatura sarà comprovato esclusivamente dalla modifica dello status della domanda, che apparirà "presentata" e non più "in bozza".

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso all'Albo di Ateneo.

In caso di accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, la domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà acquisita automaticamente dal sistema senza necessità di firma.

Negli altri casi, pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda può essere firmata con firma digitale certificata. Altrimenti, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere scansionato e caricato sul sistema in formato.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il link <https://pica.cineca.it/unipa/>.

All'atto della compilazione dell'applicativo online sopra menzionato, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- residenza;
- indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC);
- indirizzo e-mail;
- recapito telefonico;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo ovvero con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la delibera di richiesta di copertura di posizioni, adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di amministrazione, alla data di approvazione della stessa.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

- copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
- copia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritto e redatto secondo lo schema disponibile su PICA, dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di tutti i titoli in esso riportati;



- elenco delle pubblicazioni scientifiche da valutare, già pubblicate alla data di scadenza del bando, numerato, datato e firmato (non deve essere superato il numero di pubblicazioni previsto nell'allegato di cui all'art. 1 del presente bando), con la dichiarazione che attesti l'avvenuto deposito di quanto previsto all'art. 4 del bando relativamente alle pubblicazioni;
- pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive. In caso di falso sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 483, 485 e 486 del Codice penale.

Art. 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni, che il candidato intende presentare ai fini della procedura selettiva, indicate con un numero progressivo corrispondente al relativo elenco, vanno allegare esclusivamente in formato pdf tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore oppure a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai candidati.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252. La dichiarazione dell'adempimento dei suddetti obblighi va apposta in calce all'elenco delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione.

Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:

- a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
- b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere accompagnate dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i settori riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diversa da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 5 Esclusione dalla procedura selettiva

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore che verrà notificato all'interessato mediante PEC.



Art. 6

Costituzione della Commissione giudicatrice

Le Commissioni giudicatrici, per ciascuna procedura, sono nominate ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e prima fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1239 del 20/02/2024.

Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori.

La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione può svolgere le proprie attività in modalità telematica. La Commissione, previa richiesta ed autorizzazione del Rettore, può svolgere in modalità telematica anche la eventuale prova didattica, la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate e l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati.

Art. 7

Criteri generali di valutazione dei candidati

Le Commissioni formulano le loro valutazioni esprimendosi su:

- a) attività didattica;
- b) pubblicazioni scientifiche;
- c) complesso dell'attività scientifica e curriculare, compresa l'attività istituzionale;
- d) ove previsto, attività assistenziale.

In relazione al profilo di professore universitario da ricoprire, maggiore peso sarà dato dalle Commissioni alle attività svolte nell'ambito del settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare per il quale è stata conseguita l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per il quale viene effettuata la valutazione.

Per la valutazione dell'attività didattica, le Commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti il presente avviso e faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità;
- c) documentata partecipazione alle Commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutorato degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori presentati in risposta all'avviso e faranno esplicito riferimento a:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;



- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per la valutazione dell'attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) impegni istituzionali svolti in Ateneo.
- f) attività assistenziale ove prevista.

La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo e verificare la continuità della sua produzione scientifica anche con riferimento a quella elaborata successivamente alla data di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal DM 07/06/2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

Nel caso in cui il candidato non sia professore associato, al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, la procedura prevede lo svolgimento di una prova didattica, della discussione sulle pubblicazioni scientifiche e di un eventuale accertamento linguistico.

La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza.

Art. 8

Termini del procedimento

I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 45 giorni a decorrere dal giorno in cui la Commissione può iniziare i lavori.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.



Art. 9

Accertamento della regolarità degli atti

Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato che ha avuto valutazione positiva. Il decreto è comunicato al candidato ed è trasmesso al dipartimento che ha proposto la procedura. Il decreto è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Il vincitore sarà inquadrato come professore di prima fascia, nel Gruppo Scientifico-Disciplinare e nel Settore Scientifico-Disciplinare, ai sensi del D.M. 639 del 02/05/2024, corrispondente a quello messo a bando.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Palermo, ai sensi della vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura.

Gli interessati potranno consultare l'informativa sul trattamento dati disponibile all'indirizzo: <https://www.unipa.it/privacy/informativa/informazioni-sul-trattamento-di-dati-personali---procedure-concorsuali-e-selettive-bandite-dallateneo/>

Art. 11

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Chiara Terranova e il referente la sig.ra Angelica Groppuso – Piazza Marina n. 61, 90133 – Palermo– e-mail: concorsi.docenti@unipa.it.

Art.12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 13

Pubblicità

Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato:

- all'Albo Ufficiale di Ateneo <http://www.unipa.it/albo.html>
- sul sito di Ateneo

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri